

Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Calabria  
**Azienda Ospedaliera di Cosenza**  
(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n. 170)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 168 Del 1 MAR 2014

**Oggetto: Presa d'atto della Procedura n. 07/2014 "Conferimento e Svolgimento Incarichi Esterni di Rappresentanza e Difesa in Giudizio dell'Ente.**

Il Direttore Generale, Avv. Paolo Maria Gangemi, nominato con D.P.G.R. n. 64 del 22 Luglio 2011, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza ha adottato la seguente Deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

**U.O.C. AFFARI GENERALI**

Il Direttore della U.O.C. propone l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecno-amministrativa.

Il Resp. Segreteria Generale della U.O.C.  
Rag. Giuliana Cadavero

Il Direttore della U.O.C.  
Dott. Giancarlo Carci

**Il Direttore Del Dipartimento Amministrativo**

Esprime parere favorevole del presente atto.

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo

Ing. Amedeo De Marco

**U.O.C. Gestione Risorse Economico - Finanziarie**

Si attesta che la spesa di €  scaturente dalla presente proposta è stata prenotata al conto n.  del Bilancio 2014.

Il Resp. del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.

## PREMESSO

che il Direttore U.O.C. Ufficio Legale ha redatto la Procedura Operativa n. 07/2014, inerente “Conferimento e Svolgimento Incarichi Esterni di Rappresentanza e Difesa in Giudizio dell’Ente”, pubblicata sul Sito Aziendale e approvata dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Generale;

che con nota n. 56/2014 a firma del Direttore Amministrativo, è stata trasmessa ai Direttori dei Dipartimenti Sanitari, al Direttore del Dipartimento Amministrativo, al Direttore Medico Presidio Unico e ai Direttori delle UU.OO.CC. Amministrative ;

che, occorre prendere atto dell’approvazione della suddetta Procedura Operativa n. 07 / 2014 che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. R. n. 11 del 19.03.2004;

## IL DIRETTORE GENERALE

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, limitatamente alle rispettive competenze

## DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati;

di prendere atto dell’avvenuta approvazione della Procedura Operativa n. 07/2014 inerente il “Conferimento e Svolgimento Incarichi Esterni di Rappresentanza e Difesa in Giudizio dell’Ente”;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al Controllo del Collegio Sindacale in conformità dei contenuti dell’art. 3 – ter del D.Lgs. n. 502/1992, e s.m.i. ;

di precisare che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. R. n. 11 del 19.03.2004.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Marco Aloise

Il Direttore Sanitario F F  
Dott. Fortunato Morabito

Il Direttore Generale  
Avv. Paolo Maria Cangemi


SI ATTESTA

Che la presente deliberazione, in copia:

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data 02 MAR 2014 e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data 02 MAR 2014
- è costituita da n° 1 fogli intercalari e n° 45 fogli allegati;

Cosenza, li 02 MAR 2014

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali

 (Dr. Giancarlo CARCI)

SI ATTESTA


- che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li 02 MAR 2014



Per copie conforme all'originale

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali

 (Dr. Giancarlo CARCI)

Cosenza, 02 MAR 2014

SI ATTESTA

- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004
- è stata approvata dalla regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali

(Dr. Giancarlo CARCI)



**PROCEDURA N. 7 PER CONFERIMENTO E SVOLGIMENTO INCARICHI ESTERNI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE PUBBLICATA SUL SITO AZIENDALE**

<b>Redatta</b>	<b>Approvata</b>	<b>Approvata</b>	<b>Approvata</b>
Dir. UOC Ufficio Legale Avv. Paolo Siciliano	Direttore Amministrativo Dott. Marco Aloise	Direttore sanitario f.f. Dott. Fortunato Morabito	Direttore Generale Avv. Paolo Maria Gangemi

*Paolo Siciliano*

*Marco Aloise*

*Fortunato Morabito*

*Paolo Maria Gangemi*

# **PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO**

## **Articolo 1**

### **Principi Generali**

1. L’Azienda Ospedaliera di Cosenza (di seguito Azienda) ha previsto nel proprio assetto organizzativo, stabilito con l’Atto Aziendale, l’U.O.C. Ufficio Legale, cui è affidata l’attività di rappresentanza e difesa dell’Azienda, nonché l’espressione di pareri su questioni di particolare complessità giuridica.
2. L’Azienda, pur nella massima utilizzazione e valorizzazione delle risorse professionali interne, può conferire incarichi a legali esterni nei seguenti casi:
  - a. a seguito di motivata relazione dell’Ufficio Legale, che indichi le ragioni (incompatibilità, coincidenza con altri indifferibili attività istituzionali, particolarità della materia da trattarsi) che non rendano possibile lo svolgimento delle attività all’interno;
  - b. per l’assenza del personale interno ed abilitato all’esercizio della professione forense, ove l’attività professionale da svolgersi non consenta di attenderne il rientro in servizio;
  - c. ove l’affidamento all’esterno derivi dalla opportunità di garantire la continuità della difesa dell’Azienda in un giudizio già affidato alle cure di un legale esterno;
  - d. per le prestazioni ed attività legali di particolare delicatezza, rilevanza e complessità che determinino l’opportunità di rivolgersi a professionisti esterni di acclarata competenza nella specifica materia, eventualmente ricorrendo anche alla difesa congiunta con Avvocati interni, al fine di favorirne la crescita professionale.
3. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l’affidamento di incarichi professionali ad avvocati esterni all’Azienda e le modalità di effettuazione della prestazione.

## **Articolo 2**

### **Elenco dei professionisti**

1. Per l’affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi dell’Azienda è istituito apposito elenco di professionisti e di studi associati professionali, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato all’U.O.C. Ufficio Legale.
2. A tal fine, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Azienda e da trasmettersi agli Ordini degli Avvocati insistenti sul territorio della Regione Calabria, tutti i professionisti

e gli studi associati professionali interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall'Azienda, indicando un solo ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale, riportante anche il numero e la tipologia delle cause definite e non nell'ultimo quinquennio. Nella richiesta di iscrizione dovrà altresì precisarsi se si è in possesso dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori. Per gli studi associati è necessario allegare la scheda informativa della composizione dello studio e i curricula di ciascun componente.

3. I suddetti professionisti o studi professionali associati sono inseriti, in ordine alfabetico per comodità di consultazione, in un unico elenco ed inclusi in appositi sottoelenchi distinti in ragione del ramo di specializzazione dichiarato.
4. L'inserimento nell'elenco di studi associati avviene utilizzando la denominazione dello studio stesso.
5. Vengono individuati come rami di specializzazione i seguenti:
  - a. Diritto Amministrativo;
  - b. Diritto del Lavoro, con particolare riferimento al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni;
  - c. Obbligazioni contrattuali, procedure esecutive e procedimenti sommari e speciali, ad esclusione di quelle di cui al successivo punto d);
  - d. Responsabilità medica e sanitaria, responsabilità civile verso terzi in genere e diritto delle assicurazioni;
  - e. Diritto Penale e azioni connesse (ad es. costituzioni di parte civile);
  - f. Diritto tributario e fiscale;
  - g. Procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo ecc.);
  - h. Altro da specificarsi.
6. Il suddetto elenco ha validità triennale. Esso è in ogni caso prorogato fino ad approvazione del nuovo elenco, conseguente ad apposito nuovo avviso.

### **Articolo 3**

#### **Requisiti per l'iscrizione**

1. Possono essere iscritti nell'elenco gli avvocati con almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo Professionale e gli studi associati con il capogruppo che abbia tale anzianità di iscrizione all'albo.

I professionisti aspiranti all'iscrizione nell'elenco devono essere in possesso di polizza assicurativa per rischi professionali e responsabilità civile. Per gli studi associati, l'obbligo di copertura assicurativa vale per il componente che riceve il mandato professionale, fatte salve le ipotesi di polizza cumulativa per tutti i componenti dell'associazione.

2. Non possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti o studi associati per i quali sussistano cause ostative o limitazioni, secondo la normativa vigente, a contrattare con la Pubblica Amministrazione. Gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'assenza di tale causa ostativa.
3. Non possono essere iscritti nell'elenco gli avvocati che abbiano precedenti penali ovvero che siano incorsi in sanzioni disciplinari, anche in corso. Gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità l'assenza di tale causa ostativa.
4. Nella domanda di iscrizione all'elenco, il professionista dovrà dichiarare di aver preso visione del presente Regolamento e di accettare quanto in esso stabilito.
5. La mancanza dei requisiti e delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti comporta la non iscrizione nell'elenco.
6. La sopravvenienza della mancanza dei requisiti e la mancata attuazione degli impegni assunti da parte dell'avvocato iscritto nell'elenco determina la decadenza dallo stesso.
7. Nel periodo di iscrizione nell'elenco, l'avvocato comunicherà all'Azienda ogni eventuale modificazione intervenuta ed utile per la successiva gestione dei rapporti (diverso domicilio, intervenuta abilitazione dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori etc.).

#### **Articolo 4**

##### **Criteria di conferimento degli incarichi legali**

1. In relazione all'oggetto della controversia, gli incarichi sono conferiti tenendo conto in particolare di uno o più dei seguenti criteri:
  - del ramo di specializzazione dichiarato;
  - del numero di cause trattate nell'ultimo quinquennio, definite e non, relative al ramo di specializzazione dichiarato;
  - del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente;
  - di pregresse attività professionali rese in favore dell'Azienda nello svolgimento di incarichi analoghi.

2. In ossequio al principio di rotazione degli incarichi esterni, nessun professionista potrà essere designato per più di un incarico all'anno, fatte salve le ipotesi, motivate, di prosecuzione del giudizio per fasi o gradi successivi, e non potrà ricevere altri incarichi, nel periodo di validità dell'elenco, prima che tutti gli altri Avvocati inseriti nell'elenco della medesima specializzazione abbiano ricevuto almeno un incarico a testa, fatte salve le ipotesi di insufficienza del numero degli iscritti nell'elenco riferito alla specializzazione stessa.
3. Il professionista può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà dell'Azienda disporre la cancellazione dall'elenco.
4. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Azienda su contestazioni mosse all'espletamento di precedenti mandati difensivi.
5. Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente art. 1 co 2 lett. d), non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio: in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

#### **Articolo 5**

##### **Incarichi a professionisti non inseriti nell'elenco**

1. Per la rappresentanza e difesa in giudizio degli interessi aziendali ovvero per consulenze e pareri in questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione, l'Azienda si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti e cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco di cui all'art. 2.

#### **Articolo 6**

##### **Controversie individuali di lavoro**

Nelle controversie individuali di lavoro, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.

#### **Articolo 7**

##### **Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco**

1. Ricevuto l'atto introduttivo del contenzioso, l'Ufficio Legale svolge l'istruttoria sul nuovo giudizio (fascicolazione, raccolta documenti e informazioni presso le diverse UU.OO. interessate e quant'altro necessario) e riferisce al Direttore Generale, in tempo utile per la designazione del difensore e per il rispetto dei termini processuali per la costituzione in



- giudizio, sull'opportunità o necessità di affidare l'incarico esterno indicando i motivi che, a suo giudizio, impediscono all'Ufficio stesso di assumere la gestione del contenzioso, indicando anche i termini da rispettare per la costituzione.
2. Il Direttore Generale, mediante atto formale, individuerà, tra quelli iscritti nell'elenco ed *intuitu personae*, il legale da incaricare in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico nel rispetto dei principi che seguono:
    - a. principio di specializzazione e di rotazione degli iscritti;
    - b. oggetto del contenzioso;
    - c. esperienze risultanti dal curriculum;
    - d. casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti.
  3. Nel caso di mancanza di iscritti per un settore di specializzazione, l'incarico potrà essere conferito, sempre nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni previste dalla presente procedura, ad Avvocato iscritto per altro settore maggiormente compatibile con l'oggetto della controversia.
  4. L'atto formale di conferimento dell'incarico dovrà essere congruamente motivato onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare, così come previsto dalla giurisprudenza in materia.
  5. Il Direttore Generale comunica il nominativo del professionista designato all'Ufficio Legale, che predispone la deliberazione di conferimento incarico, con l'indicazione, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa negli strumenti contabili aziendali, del compenso determinato in applicazione dei criteri adottati dall'Azienda.
  6. Successivamente, l'Ufficio Legale convoca, entro il minor tempo possibile, l'Avvocato per la sottoscrizione del contratto d'opera professionale (convenzione) e per la consegna della procura e degli atti riferiti al contenzioso che siano in quel momento in possesso dell'Ufficio.
  7. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente e dal Codice deontologico forense.

## Articolo 8 Stipulazione del contratto

I professionisti incaricati sono tenuti alla stipulazione di un apposito contratto con l'Azienda, secondo lo schema del contratto di opera professionale (convenzione) allegato.

1. Nel contratto, oltre ai vari obblighi per le parti contraenti, sono riportate:

- la regolamentazione dello svolgimento dell'incarico;
- il valore della controversia e lo scaglione tariffario applicabile;
- l'ammontare del compenso, determinato secondo i criteri di cui al successivo art. 9), comprensivo delle spese;
- il termine per la liquidazione dei compensi, in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria ed in mancanza di contestazioni;
- l'obbligo del legale incaricato di fornire costanti e tempestive notizie sullo stato della controversia con indicazione dell'attività svolta, rilasciando anche eventualmente pareri in merito;
- l'obbligo del legale di indicare tempestivamente e dettagliatamente le motivazioni che, a suo giudizio, possano sostenere o sconsigliare le eventuali impugnazioni avverso ogni provvedimento giudiziale.

#### Articolo 9

#### Determinazione dei compensi

1. Il compenso riconosciuto al professionista incaricato sarà determinato, per le singole fasi, sulla base dei criteri di seguito indicati e con riferimento ai parametri di cui al DM 140/2012:

proporzione matematica:  $A:B=C:X$

A = valore minimo dello scaglione

B = compenso minimo per la fase

C = valore della controversia

X = compenso da corrispondere per la singola fase

7. Per le controversie di valore indeterminabile, il compenso è determinato sul compenso medio delle singole fasi.
8. Per il caso di conferma nell'incarico per fasi o gradi successivi, è prevista una decurtazione del 25% dei compensi corrispondenti alla nuova fase o al nuovo giudizio.
9. I criteri di cui ai precedenti commi disciplinano anche gli incarichi in materia stragiudiziale.

10. E' fatta salva la facoltà per l'Azienda, per questioni di particolare complessità ovvero per altri motivi da indicarsi nell'atto di affidamento, di determinare i compensi da corrisponderci in misura diversa da quella stabilita nei precedenti commi.

#### **Articolo 10**

##### **Pagamento del compenso**

1. Il compenso sarà corrisposto per fasi, a conclusione di ognuna di esse, fatto salvo l'obbligo di anticipazione delle spese vive occorrenti per il contributo unificato e per gli altri adempimenti a pagamento.
2. Alla definizione di ogni singola fase, o al termine dell'incarico, l'avvocato presenta all'Azienda parcella pro forma per l'attività prestata. Il competente ufficio procede, a seguito dell'analisi della corrispondenza tra quanto richiesto, quanto previsto dal contratto e l'attività effettivamente svolta, all'attribuzione delle somme dovute. All'esito del pagamento il professionista rilascia fattura intestata all'Azienda per i seguiti di competenza.
3. I pagamenti sono disposti entro 90 giorni dalla presentazione della parcella pro forma, in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria ed in mancanza di contestazioni.

#### **Articolo 11**

##### **Obblighi per l'Azienda e per l'avvocato**

1. Gli uffici dell'Azienda, *ratione materiae*, sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'avvocato al quale è stato conferito l'incarico, garantendo il pronto rilascio degli atti dallo stesso richiesti e, comunque, fornendo ogni indicazione utile al miglior svolgimento dell'incarico. Il professionista incaricato potrà rivolgersi direttamente, per acquisizione di atti, documenti o informazioni ritenuti utili, alle Unità Operative aziendali ritenute competenti per il merito della controversia, che l'Ufficio Legale gli indicherà, e alle quali lo stesso Ufficio comunicherà l'avvenuto affidamento dell'incarico esterno.
2. Gli obblighi per l'Avvocato sono stabiliti nel contratto sottoscritto. Il mancato rispetto degli stessi determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco.

#### **Articolo 12**

##### **Cancellazione dall'elenco**

1. L'U.O.C. Ufficio Legale dispone la cancellazione dell'elenco dei professionisti o degli studi associati che:
  - abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

#### **Articolo 13**

##### **Patrocinio legale in favore del personale dipendente**

1. Per il patrocinio in favore del personale dipendente nei casi previsti dalla vigente normativa, si rinvia alla relativa procedura.

#### **Articolo 14**

##### **Pubblicità**

1. La richiesta di iscrizione all'elenco deve essere presentata al protocollo dell'Azienda, così come ogni eventuale aggiornamento/variazione dei curricula.
2. L'Azienda s'impegna a pubblicizzare il presente Regolamento attraverso l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito aziendale.

#### **Articolo 15**

##### **Diritto di accesso**

1. Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge.
2. Il Responsabile del procedimento risponde sul corretto svolgimento delle varie fasi nella realizzazione dell'incarico conferito.

#### **Articolo 16**

##### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

CONVENZIONE PER DISCIPLINA INCARICO RAPPRESENTANZA E DIFESA  
IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA.

\* \* \* \* \*

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza (di seguito Azienda), in persona del suo legale rappresentante attualmente in carica \_\_\_\_\_ e l'Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_); p. IVA \_\_\_\_\_) (di seguito, Avvocato) con il presente atto stipulano e convengono quanto segue.

**Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.**

L'Azienda Ospedaliera conferisce all'Avvocato l'incarico professionale di rappresentanza e difesa in giudizio relativamente a:

**Art. 2 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.**

Il professionista, incaricato dal legale rappresentante dell'Ente con formale procura ad litem, si obbliga a rappresentare e difendere lo stesso Ente nel giudizio sopraindicato, svolgendo tutte le attività necessarie all'utile espletamento dell'incarico. In particolare, il professionista si obbliga ad inviare tempestivamente all'Ufficio Legale dell'Azienda relazioni informative sullo stato del giudizio ogni volta necessario, su eventuali possibilità od opportunità transattive e, alla definizione del giudizio, sulla opportunità, adeguatamente motivata, di impugnare o meno la decisione, indicando nel contempo i termini per l'impugnazione stessa e i motivi che a suo giudizio potrebbero sorreggerla, e restituirà immediatamente all'Ufficio Legale, a definizione di ogni singola fase, il fascicolo di parte con tutti gli atti difensivi propri e delle controparti e i documenti prodotti in giudizio dalle parti stesse.

L'incarico comprende, oltre a quanto specificato nel precedente punto, ogni altra attività accessoria, complementare e conseguente all'incarico stesso tra cui, in particolare, motivati pareri che in considerazione dell'andamento della controversia possano rendere opportuna una soluzione transattiva, l'assistenza nelle attività propedeutiche alla transazione e la redazione della stessa.

L'opera professionale si svolgerà in piena autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale.

Per ogni esigenza difensiva ed istruttoria (acquisizione atti, documenti e notizie ritenute utili) il professionista potrà rivolgersi direttamente alla Unità Operativa aziendale competente per il merito della controversia:

.....  
Per il caso di rinuncia al mandato, il professionista dovrà indicare le motivazioni della rinuncia e trasmettere contestualmente all'Ufficio Legale il fascicolo di parte con la copia degli atti e della documentazione prodotti anche dalle controparti, e dettagliata relazione sullo stato del giudizio.

L'incarico si intende limitato al presente grado o fase del giudizio e la sua efficacia è subordinata alla sottoscrizione della presente convenzione.

### **Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.**

Valore della controversia: \_\_\_\_\_

Scaglione applicabile: \_\_\_\_\_

Esaminato e discusso il preventivo di massima che si allega alla presente convenzione, predisposto dal professionista sulla base della ipotizzabile, allo stato, durata del giudizio e della natura, complessità e consistenza delle conseguenti possibili attività da svolgere, il compenso professionale è consensualmente concordato tra le parti nella seguente misura, inderogabile in aumento:

euro ..... per la fase di studio della controversia e per tutte le attività ivi previste e necessarie;

euro ..... per la fase introduttiva del giudizio e per tutte le attività ivi previste e necessarie;

euro ..... per la fase istruttoria del giudizio e per tutte le attività ivi previste e necessarie;

euro ..... per la fase decisoria del giudizio e per tutte le attività ivi previste e necessarie.

Gli importi sopraindicati si intendono, in quanto forfetariamente determinati, comprensivi di ogni e qualsiasi compenso anche per prestazioni accessorie ivi compresi i pareri richiesti dall'Azienda in corso di causa, attese ed accessi presso uffici pubblici e privati, vacanze e trasferte fuori dallo studio al fine di partecipare ad attività giudiziali e/o istruttorie.

Complessivamente, quindi, l'importo del compenso è consensualmente indicato in euro ..... per l'intero grado del giudizio, salvo quanto stabilito dal successivo art. 5 in tema di possibilità di rideterminazione degli importi, e oltre il carico fiscale e il CPAP come per legge.

Tale importo sarà formalmente e preventivamente registrato, con la deliberazione di conferimento incarico, negli strumenti finanziari e contabili dell'Azienda per l'esercizio finanziario di competenza.

### **Art. 4 - RIMBORSO SPESE**

Rimangono a carico dell'Azienda le spese vive necessarie e documentate per il servizio postale, per notifiche, trasferte nei casi previsti, ispezioni catastali, registrazioni, iscrizioni e trascrizioni di atti, depositi giudiziari e bolli, spedizioni e copie di atti.

Le spese di iscrizione a ruolo, registrazione di atti ed eventuali depositi giudiziari dovranno essere anticipate dall'Azienda.

#### Spese di trasferta.

Nessun compenso è previsto per le trasferte nei giudizi di competenza delle Autorità Giudiziarie con sede in Cosenza.

Negli altri casi, le spese vive che l'Avvocato potrà sostenere in occasione di trasferte fuori dal Comune ove ha sede il suo studio saranno rimborsate ove necessarie, documentate e sulla scorta dei seguenti criteri:

- o Le spese di alloggio non potranno essere superiori ad euro 150,00 al giorno;

- Le spese di vitto, che saranno riconosciute solo se accompagnate da pernottamento, non potranno esse superiori ad euro 80,000 al giorno;
- Le spese di viaggio, che l'Avvocato potrà discrezionalmente affrontare con mezzo proprio o mezzo pubblico, saranno riconosciute nel primo caso mediante rimborso chilometrico pari ad 1/5 del prezzo medio della benzina verde per ogni km, e secondo documentazione nella seconda ipotesi.

**Art. 5 - ADEGUAMENTO DEL COMPENSO.**

Si prevede espressamente che, per il caso di imprevedibile mancato svolgimento o mancata definizione di una o più fasi processuali previste, le parti procederanno ad adeguare consensualmente il compenso rispetto alle minori attività concretamente rese; in mancanza di accordo sul punto, saranno corrisposti gli importi non oggetto di contestazione, e ciascuna parte potrà proporre, a tutela di ogni altra sua pretesa, le consentite azioni.

**Art. 6 - AUSILIARI E COLLABORATORI.**

Nessun onere finanziario sarà riconosciuto dall'Azienda per l'elezione di domicilio, atteso il sistema di comunicazione tramite PEC.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

L'Avvocato ha facoltà, in casi assolutamente necessari ed eccezionali, di nominare sostituti d'udienza, il cui compenso rimarrà a suo carico, e rispondendo personalmente del loro operato.

Nei casi in cui l'Avvocato riterrà la necessità di un consulente tecnico di parte, ne informerà immediatamente l'Ufficio Legale dell'Azienda, trasmettendo con altrettanta immediatezza anche copia del verbale di giuramento del CTU e dei quesiti formulati dal Giudice, e indicando sia la specializzazione ritenuta necessaria per il CTP che il termine per la formalizzazione della nomina.

**Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA.**

Il professionista dichiara di essere titolare di polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_

**Art. 8 - PAGAMENTO DEL COMPENSO.**

Alla definizione della singola fase giudiziale, l'Avvocato potrà chiedere la liquidazione del corrispondente compenso, come sopra determinato, oltre le spese vive eventualmente affrontate e documentate.

Alla liquidazione, che dovrà avvenire, in assenza di contestazioni e in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie, entro tre mesi dalla ricezione da parte dell'Ente, dovrà seguire regolare fattura.

Dall'importo del compenso pattuito sarà detratto l'ammontare che il Giudice porrà a carico della parte soccombente e attribuirà all'Avvocato ex art. 93 c.p.c.

**Art. 9 - EFFICACIA DELL'INCARICO.**

Il conferimento dell'incarico si intende limitato al presente grado di giudizio e la sua efficacia è subordinata alla sottoscrizione della presente convenzione.

**Art. 10 - RECESSO DAL CONTRATTO.**

Fatti sempre salvi gli effetti previsti dall'art. 85 c.p.c., l'Avvocato può recedere dal presente contratto solo per giusta causa, rappresentata dall'inadempimento

dell'Azienda agli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto; in particolare, costituisce giusta causa per il recesso dell'Avvocato il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di compenso e/o di rimborso spese protratto per oltre centottanta giorni dalla richiesta di pagamento. Durante tale periodo l'Avvocato di obbliga a non proporre alcuna azione nei confronti dell'Azienda per il mancato pagamento. In caso di recesso, all'Avvocato sarà dovuto il rimborso delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera professionale già svolta, fatta salva la verifica, per l'Azienda, della sussistenza di giusta causa e della proponibilità di ogni consentita azione a sua eventuale tutela.

L'Azienda ha il diritto di revocare il mandato e di recedere dal contratto, indicandone i motivi con particolare riferimento al mancato rispetto degli obblighi assunti dall'Avvocato, con un preavviso di 15 giorni, o di quello minore reso indispensabile da esigenze processuali o difensive. Anche in tal caso, all'Avvocato sarà dovuto il rimborso delle spese sostenute e il compenso per le attività svolte, sempre con salvezza di ogni diritto ed azione dell'Azienda per possibili ipotesi di responsabilità dell'Avvocato.

**Art. 11 - OBBLIGHI DELL'AZIENDA.**

Oltre a quanto previsto negli articoli che precedono, l'Azienda assume l'obbligo di fornire all'Avvocato tutte le notizie, informazioni e documenti che egli riterrà necessari o comunque utili per l'espletamento dell'incarico affidatogli e che richiederà con congruo anticipo, ove possibile, rispetto alle esigenze difensive.

Il mancato adempimento a quanto sopra previsto a carico dell'Azienda esonera l'Avvocato da ogni eventuale responsabilità conseguenti all'utilizzo di elementi incompleti o non veritieri.

**Art. 12 - DISPOSIZIONI DI RINVIO.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, troveranno applicazione gli artt. 2229 e segg. del codice civile, le norme del Codice Deontologico Forense e quelle contenute nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso l'Azienda, che l'Avvocato espressamente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

**Art. 13 - FORO COMPETENTE.**

Qualsiasi controversia per l'interpretazione, l'esecuzione o per la declaratoria di efficacia o validità del presente contratto sarà di competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Cosenza.

Cosenza, \_\_\_\_\_  
L'AVVOCATO

L'AZIENDA OSPEDALIERA

Per espressa accettazione della clausola di cui al precedente art. 13).

Cosenza, \_\_\_\_\_  
L'AVVOCATO

L'AZIENDA OSPEDALIERA